

Reclamo collettivo n.102/2013 Associazione Nazionale dei Giudici di Pace v. Italia

In data 2 agosto 2013 l'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace (di seguito ANGdP) presentava al Comitato Europeo dei Diritti Sociali reclamo collettivo (registrato in pari data con n. 102/2013), adducendo la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 12 della Carta Sociale, che riconosce il "diritto alla sicurezza sociale". In particolare, l'ANGdP asseriva la violazione dell'articolo 12, par. 3 e 4b della Carta, poiché la legge italiana non riconosce ai giudici di pace misure di sicurezza sociale, quali l'indennità di malattia, la tutela della maternità o la pensione di anzianità.

Risposta

Si ribadiscono le motivazioni già rappresentate dal Governo italiano in ordine alla non **ammissibilità** del ricorso. In particolare, si conferma che l'Associazione Nazionale dei Giudici di pace – nata per tutelare gli interessi dei giudici di pace – non rientra tra i soggetti legittimati a presentare reclami collettivi ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Carta del 1995, non essendo un'organizzazione non governativa né un sindacato.

Per quanto concerne il **merito**, si ribadisce che il reclamo presentato dall'ANGdP non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della Carta e, in particolare, dell'articolo 12, par 4b, che si riferisce ai cittadini che hanno prestato lavoro all'estero, ai quali si riconosce il diritto di acquisire e mantenere i diritti di sicurezza sociale secondo la legge degli Stati in cui abbiano lavorato.

Sotto il profilo della presunta disparità di trattamento rispetto ai giudici professionali, si ribadisce, in linea con quanto già sostenuto dal Governo nelle memorie difensive presentate al Comitato, che non vi è alcuna discriminazione tra le due categorie di giudici e la diversità di trattamento è dettata dalla diversa natura delle stesse.

Al riguardo si fa presente che è stato recentemente adottato il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, recante la "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 29 aprile 2016, n. 57".

L'articolo 1 del citato decreto legislativo distingue la magistratura onoraria tra giudici onorari di pace (magistrati onorari addetti all'ufficio del giudice di pace) e vice procuratori onorari (magistrati onorari addetti all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica).

Il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede che "l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana".

Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio.

Diversamente dai giudici professionali, i quali accedono a tale funzione mediante concorso (art. 102 della Costituzione), ai giudici onorari di pace è conferito l'incarico secondo criteri e requisiti determinati dalla legge (art. 4 del d.lgs. n. 116/2017). L'incarico viene conferito per un tempo determinato, della durata di quattro anni, rinnovabile, a domanda, per un secondo quadriennio (art. 18 del citato decreto legislativo).

Ai giudici di pace è corrisposta una indennità – il cui ammontare è determinato dalla legge (art. 23 del d.lgs. n. 116/2017) – che si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

Tale indennità, che è cosa diversa dalla retribuzione, è cumulabile con i proventi derivanti da altre attività lavorative o con il trattamento pensionistico.

Ai fini che qui interessano, si richiama, inoltre, l'articolo 25 del medesimo decreto legislativo "Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS", che riconosce una tutela sociale minima dell'attività dei magistrati onorari in relazione ad alcuni eventi della vita, precisando che la malattia, l'infortunio o la gravidanza non comportano, entro determinati termini, la dispensa dall'incarico. In particolare:

- il comma 1 prevede che, in caso di malattia e infortunio dei magistrati onorari, non vi è dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi; in tale periodo, in ogni caso, non si ha diritto all'indennità fissa;
- il comma 2 prevede che – durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei 3 mesi dopo il parto (o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto) – la gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico (la cui esecuzione rimane sospesa), ma non dà diritto all'indennità prevista dall'art. 23.

Per quanto concerne la tutela previdenziale, il successivo comma 3 dell'articolo 25 prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Per il versamento del contributo dovuto (pari al 25%) trovano applicazione le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (cosiddetto "T.U.I.R.").

Istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la gestione separata I.N.P.S. è un fondo pensionistico destinato ad erogare, in generale, le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori cd. atipici, autonomi con partita I.V.A. o parasubordinati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 232/2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'I.V.A.), non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, iscritti alla richiamata gestione separata è stata ridotta a regime in misura pari al 25%.

Infine, ai sensi del comma 4 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo, le disposizioni previdenziali individuate in precedenza non trovano applicazione per gli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali opera l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012).

Alla luce di quanto sopra, si ribadiscono e confermano le osservazioni del Governo secondo cui non si ravvisa alcuna discriminazione dei giudici onorari di pace neanche rispetto ai giudici onorari aggregati, i quali, per legge, non possono svolgere attività lavorative secondarie, essendovi incompatibilità (art. 9 della legge n. 276/1997) e, pertanto, esercitano la funzione giudiziaria in modo stabile, continuo ed esclusivo.

In virtù di quanto esposto nelle osservazioni del Governo italiano sia sull'ammissibilità che sul merito del reclamo stesso e alla luce dei recentissimi interventi normativi che hanno disciplinato la riforma organica della magistratura onoraria e dei giudici di pace, non si ravvisano elementi di discriminazione nei confronti della categoria reclamante ai sensi degli articoli 12 ed E della Carta Sociale Europea.